

Nr. Reg. Patr. _____ / _____



P
D

SENT. N° 617/2013
Cron. N° 3440/2013
R.G. N° 318/2011
REP. N° 171/2013
OGGETTO D. S. L. S. S.

UFFICIO del GIUDICE di PACE DI LAMEZIA TERME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lamezia Terme Avv. Giuseppe Caruso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n° 2318 del ruolo generale degli affari civili ordinari e non contenziosi dell'anno 2011 e promosso con atto di citazione regolarmente notificato

DA

[REDACTED]

ATTRICE

Rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

CONTRO

Fondiarìa Sai Assicuraz., suo legale rapp. p.t.

CONVENUTA

rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cavallo

E

[REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori hanno precisato le loro conclusioni riportandosi interamente ai precedenti scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento.

B

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'esposizione dello svolgimento del processo avverrà in maniera riassuntiva e mediante l'esposizione delle domande formulate, giusta il disposto del novellato art. 132 c.p.c. Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice, [REDACTED] avvalendosi delle norme sul c.d. indennizzo diretto citava in giudizio la Fondiarìa Sai Ass. quale compagnia assicuratrice della propria vettura [REDACTED] Tg [REDACTED] e la Sig.ra [REDACTED] quale proprietaria-

conducente della vettura antagonista [redacted] Tg [redacted] chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla propria vettura nell'incidente stradale verificatosi in data [redacted] alle ore 15.30 circa in prossimità dell'incrocio fra via Mons. Azio Davoli ed altra strada definita secondaria. Secondo la dinamica narrata nell'atto introduttivo, l'[redacted] ometteva di rispettare il segnale di stop e si immetteva sulla via Davoli percorsa dalla [redacted] guidata nell'occasione dal Sig. [redacted] speronandola e facendola poi urtare contro un muretto posto sul lato sinistro della carreggiata. I danni di cui si chiedeva il risarcimento venivano quantificati in complessivi Euro 5000,81. Si costituiva la compagnia assicuratrice eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per mancata messa in mora preventiva della compagnia. Nel merito contestava la dinamica del sinistro, sostenendo che, al contrario di quanto affermato da parte attrice, l'Alfa Romeo non aveva alcun obbligo di dare precedenza, non esistendo segnaletica in tal senso e che pertanto valeva nella fattispecie la norma generale dell'obbligo di concedere precedenza a destra, norma non rispettata dal conducente della Fiat 500. Contestava inoltre la quantificazione del danno fondata su un semplice preventivo e, in via subordinata, in caso di rigetto delle precedenti eccezioni, chiedeva che venisse dichiarato il concorso di colpa ex art. 2054 C.C. Alla prima udienza la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sull'eccezione preliminare. Precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza e rimessa sul ruolo con ordinanza del 19.09.012 di rigetto dell'eccezione preliminare. Ammessa la prova testimoniale, venivano escussi i testi [redacted] e [redacted] (ud. del 24.01.013). All'udienza del 30.05.013, effettuata la discussione, la causa era assegnata a sentenza. Il procuratore della Fondiaria Sai depositava note conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Valga per il rigetto dell'eccezione preliminare di improcedibilità la motivazione dell'ordinanza depositata il 19.09.012, secondo la quale, essendo la "ratio" della norma quella di porre la compagnia nelle condizioni di definire bonariamente la vicenda, a seguito di regolare svolgimento della fase istruttoria "ante causam", conclusosi con missiva con la quale

si negava il risarcimento per mancanza del nesso di causalità, quest'ultima era comunque in grado di formulare una concreta offerta risarcitoria.

Nel merito. La domanda attorea non è provata.

Le deposizioni rese dai testi [redacted] e [redacted] non sono utilizzabili ai fini della decisione ex art. 246 c.p.c. (Cass. 3642/013). Anche se dette dichiarazioni fossero utilizzabili, esse non sono sufficienti per l'affermazione della responsabilità della Sig.ra [redacted] nella causazione del sinistro. Entrambi i testi adducono, infatti, chela vettura della Signora proveniva da una traversa secondaria che intersecava una rotatoria, recante il segnale di stop. Le dichiarazioni sono in aperto contrasto con quanto accertato dall'incaricato della compagnia, Isp. [redacted] [redacted], il quale fornisce anche delle foto del luogo del sinistro indicato dal Sig. [redacted] [redacted] foto dalle quali non risulta alcuna rotatoria né alcun segnale di stop, né, infine, alcuno degli elementi previsti dall'art. 145 CDS per definire una traversa come secondaria. Delle due l'una. O il punto indicato dal Sig. [redacted] non è quello dove è avvenuto l'urto o, nella migliore delle ipotesi la narrazione dei testi è basata più che su dati di fatto, su presunzioni degli stessi testi. Ciò che rileva, comunque, è che in assenza di qualsiasi segnalazione di dare precedenza, per come risulta dalle fotografie realizzate dall'incaricato della compagnia, l'obbligo di dare precedenza era posto per il conducente della vettura dell'attrice, e non per la Sig.ra [redacted]

Va rilevata, infine, la assoluta mancanza di prova in ordine al Quantum debeat.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Lamezia Terme, nella persona dell'Avv. Giuseppe Caruso, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede a norma dell'art. 113 c.p.c.:


-rigetta la domanda attorea perché non provata.

-Condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 800,00, per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Lamezia Terme il 20 settembre 2013.

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Caruso



Depositato in Cancelleria
il 30/09/2013

da IL GIUDICE DI PACE
(Avv. CARUSO)

